



# STUDIO MARUGGI

COMMERCIALISTI IN SAREZZO - BRESCIA

## LE NOVITA' DEL DECRETO ANTICRISI

In seguito alla emanazione del cosiddetto "DECRETO ANTICRISI" (D.L. n.185 del 29 novembre 2008), provvediamo ad esaminare le novità in materia fiscale introdotte con lo stesso.

Iniziamo, quindi, ad elencare le modificazioni apportate precisando che, come al solito, la circolare in quanto destinata alla generalità dei clienti, potrebbe non esaurire tutte le tematiche di vostro interesse o non essere da Voi ritenuta sufficientemente dettagliata con riferimento a specifici argomenti. In tale caso Vi invitiamo a voler contattare lo studio che rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento doveste ritenere necessario od utile.

Nella tabella che segue, per aree tematiche, si riepilogano le principali novità di natura fiscale.

### INTERVENTI PER LE PERSONE FISICHE E LE FAMIGLIE

#### ⇒ Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza

Introdotta, per il solo anno 2009, la possibilità di ottenimento di un beneficio economico alle famiglie a **basso reddito**, mediante l'attribuzione di una erogazione (non tassata) variabile da un minimo di €200 ad un massimo di € 1.000, rapportata al **numero dei componenti della famiglia** (richiedente, coniuge, altri familiari) ed **all'ammontare del reddito complessivo familiare**.

Sono destinatari del beneficio, previa presentazione di apposita istanza al sostituto di imposta oppure all'Agenzia delle Entrate, i nuclei familiari i cui componenti, residenti in Italia e **non titolari di partita Iva**, siano esclusivamente titolari, nell'anno 2008, di reddito derivante da:

- lavoro dipendente o da pensione,
- di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
- di alcuni redditi diversi,
- di redditi fondiari di cui all'art.25, esclusivamente in coacervo con i redditi sopra citati, per un ammontare non superiore a €2.500.

#### **Reddito complessivo del nucleo familiare Importo beneficio**

Pensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro Euro 200

Famiglie con 2 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro Euro 300

Famiglie con 3 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro Euro 450

Famiglie con 4 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro Euro 500

Famiglie con 5 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro Euro 600

Famiglie con oltre 5 componenti, con reddito familiare fino a 22.000 euro Euro 1.000

Famiglie con componenti portatori di handicap, con reddito familiare fino a 35.000 euro Euro 1.000

#### ⇒ Interessi passivi su mutui prima casa

Viene previsto un tetto massimo all'ammontare degli interessi passivi, a tasso variabile, maturati su mutui per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa (di categoria non di lusso), sottoscritti sino al 31.10.08, oppure rinegoziati entro la stessa data in applicazione della L. n.126/08. L'importo delle rate si calcola con riferimento al maggiore tra:

- tasso del 4%, senza considerare spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione;
- tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.

Lo Stato interviene e si fa carico della parte eccedente la predetta misura, tranne nel caso in cui le condizioni contrattuali determinino una rata di importo inferiore. Per i nuovi mutui, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2009, invece, il tasso di base su cui si calcola lo *spread* sarà costituito dal tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea.

#### ⇒ Sospensione adeguamento automatico tariffe e mercato dell'energia e del gas

- Sino al 31 dicembre 2009 rimane sospesa l'operatività di tutte le norme che prevedono un adeguamento automatico delle tariffe, diritti o contributi in relazione al tasso di inflazione;
- per il primo semestre 2009 non saranno applicate le variazioni tariffarie autostradali;
- previsto l'adeguamento al ribasso delle tariffe in relazione alla variazione del prezzo del petrolio;
- le famiglie economicamente svantaggiate potranno, con richiesta al comune, ottenere anche per le forniture di gas le medesime agevolazioni già godute per l'energia elettrica.

#### ⇒ Detassazione premi produttività nel settore privato

Prorogata per il 2009 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, sino ad un massimo imponibile di euro 6.000, alle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

#### ⇒ Detrazioni IRPEF per interventi di risparmio energetico

Viene introdotto il meccanismo **della detrazione autorizzata ed entro un tetto massimo di risorse disponibili, per le spese sostenute nei 3 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/07.**

Il monitoraggio e l'autorizzazione avverrà per il tramite della presentazione, in forma telematica, di un'istanza all'Agenzia delle entrate, che dovrà fornire l'assenso, anche tramite silenzio protratto per 30 giorni.

Ai fini di salvaguardare i contribuenti persone fisiche che, nell'anno 2008, hanno effettuato le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti facendo affidamento sulla possibilità di fruire della detrazione e non presentano l'istanza (nel periodo dal 15.01.2009 ed il 27.02.2009) oppure ricevono diniego, è previsto che si possa rimodulare l'agevolazione riducendo la percentuale di rilevanza dal 55 al 36%, ed utilizzando il tetto massimo di spesa di 48.000 euro per ciascun immobile. Restano, invece, inalterati i requisiti tecnici, le condizioni nonché gli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007.

**Il Governo ha annunciato l'intenzione di modificare la norma per quanto attiene le spese del 2008.**

## REDDITO DI IMPRESA

#### ⇒ Deduzione di parte dell'Irap

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell'Irap di competenza, forfetariamente riferita all'imposta dovuta:

- sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
- ovvero, sulle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Negli stessi limiti quantitativi, si accorderà il rimborso ai soggetti che, alla data del 29.11.2008, hanno presentato istanza di rimborso del tributo regionale per le annualità pregresse al 2008.

Per i contribuenti che, invece, alla data del 29.11.2008 non avessero già presentato l'istanza, verrà introdotto un meccanismo di richiesta in forma telematica, secondo regole da definire, nel rispetto del limite temporale dei 48 mesi di cui all'articolo 38 del DPR 602/73.

I rimborsi saranno effettuati nei limiti di un prefissato ammontare di risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione

#### ⇒ Rivalutazione facoltativa dei beni immobili

I soggetti Ires e gli enti collettivi Irpef, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, **hanno la facoltà di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.**

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.2008.

**La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie.**

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, in sospensione d'imposta; si applica un'imposta sostitutiva del **10% (ammortizzabili) e 7% (non ammortizzabili).**

E' anche prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in misura pari al 10 per cento.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione, si ha a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata.

**La cessione anticipata del bene rivalutato (anteriore al 4° esercizio successivo) comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con l'effetto che le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.**

#### ⇒ Spese di ricerca e sviluppo

Per il godimento del credito di imposta per le spese di ricerca e sviluppo (L. 296/2006 c. 280) è introdotto un meccanismo di preventiva richiesta ed approvazione, al fine di poter monitorare gli effetti di bilancio. Sono introdotti anche tempi massimi per l'effettivo godimento del credito.

**Anche per tale norma il governo su pressioni di Confindustria ha annunciato di voler prevedere una modifica in relazione all'annualità 2008.**

## ACCERTAMENTO E SANZIONI

#### ⇒ Revisione congiunturale speciale studi di settore

##### **Prevista la possibilità di revisione degli studi per tenere conto della diffusa situazione di crisi.**

La revisione, che potrà giungere anche oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sarà fondata su dati desumibili dalla contabilità nazionale, acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

#### ⇒ Compensazione subordinata alla richiesta preventiva

**Abrogata la disposizione, peraltro mai attuata, che subordinava la possibilità di operare compensazioni per importi superiori a 10.000 euro ad una preventiva richiesta inviata all'Agenzia.**

#### ⇒ Riduzione del costo del ravvedimento operoso

All'articolo 13 del D. Lgs. 472/97 sono così ridotte le sanzioni per il ravvedimento operoso:

- da 1/8 ad 1/12 del minimo, la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- da 1/5 ad 1/10 del minimo, la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da 1/8 ad 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

#### ⇒ Definizione degli inviti al contraddittorio

Si introduce l'istituto della definizione **degli inviti al contraddittorio**. Nello stesso avviso, pertanto, al contribuente è fornita la rappresentazione della pretesa tributaria determinata ed i motivi della stessa, nonché l'invito ad aderire. Il contribuente ha la possibilità di definire i contenuti dell'invito, usufruendo della ulteriore riduzione alla metà delle sanzioni e della possibilità di pagamento rateale

La "comunicazione", da parte del contribuente, dell'adesione all'invito al contraddittorio può essere effettuata utilizzando l'apposito modello per la domanda di definizione del PVC.

La novità si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009.

##### **Legame con gli studi di settore**

Viene introdotta nella legge 146/98 una disposizione che prevede **l'inibizione dell'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.**

Eventuali accertamenti analitico presuntivi potranno essere effettuati solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, deve essere superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, deve superare, in valore assoluto, 50.000 euro.

La preclusione opera nei soli casi in cui i dati dichiarati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non risultino inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le più rigorose sanzioni espressamente previste per tali fattispecie ed in relazione agli inviti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009.

#### ⇒ Evasione da riscossione

- Le misure cautelari previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 possono essere richieste anche per le somme dovute per tributi e relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione.
- I provvedimenti cautelari adottati perdono efficacia dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della cartella di pagamento; ove l'iscrizione a ruolo non sia effettuata per l'intero importo dovuto, la misura cautelare, resta in vigore per la parte non ancora iscritta a ruolo.

L'ufficio ha il potere di richiesta agli operatori finanziari di dati e documenti relativi a rapporti e operazioni finanziarie in materia di comunicazioni e segnalazioni all'agente della riscossione (fino al discarico) di misure cautelari, esecutive, conservative a tutela del creditore.

#### ⇒ Accertamento soggetti di rilevanti dimensioni

Nei confronti dei soggetti con ricavo o volume d'affari pari o superiore a 300.000 euro, il controllo sostanziale delle dichiarazioni dei redditi e Iva sarà effettuato entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

#### ⇒ Compensazioni indebite

Al fine di contrastare l'indebita pratica dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, viene previsto che:

- in via transitoria, sia concesso un termine di 8 anni per la notifica del provvedimento di contestazione per le violazioni relative a periodi per i quali siano ancora pendenti i termini di accertamento al 29.11.2008;
- l'indebita compensazione sia colpita con una sanzione dal 100 al 200% dell'imposta, similmente a quanto avviene nel caso di infedele dichiarazione;
- in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero, sia possibile l'utilizzo della riscossione coattiva mediante ruolo straordinario;

siano applicati i termini per l'iscrizione a ruolo a seguito di accertamento definitivo, per la notifica delle cartelle di cui sopra.

#### ⇒ Stretta sui circoli privati

L'applicabilità delle norme di favore per gli enti associativi e le società sportive dilettantistiche, di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/72 è subordinata all'invio telematico all'Agenzia delle entrate di particolari dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

Tutte le organizzazioni del settore no profit che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa debbono rispettare la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.

## IVA

#### ⇒ Iva per cassa

In via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011, tutte le operazioni Iva potranno beneficiare del differimento della esigibilità e della detrazione al momento del pagamento del corrispettivo, così come oggi avviene per le sole forniture ad enti pubblici.

La sospensione, tuttavia, è limitata per un periodo di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, tranne nelle ipotesi in cui, durante tale lasso temporale, il cessionario o committente si trovi in particolari difficoltà finanziarie, attestate dall'assoggettamento ad una procedura concorsuale o esecutiva.

Sono escluse dal differimento le operazioni effettuate da soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni di un regime speciale e quelle assoggettate ad imposta, sulla base del meccanismo del c.d. "reverse charge".

La norma prevede l'obbligo di specifica indicazione in fattura del meccanismo del differimento del momento di esigibilità (ovvero andrà apposta la dicitura "Iva ad esigibilità differita").

**L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria, ed un apposito decreto individuerà l'ammontare del volume d'affari entro cui il regime potrà essere applicato.**

## RISCOSSIONE

## ⇒ Riscossione per somme da condono

**Inasprito il meccanismo di riscossione delle somme derivanti da condoni fiscali della legge 289/2002 non versate dai contribuenti:**

**In particolare:**

- **viene facilitata l'aggressione del patrimonio immobiliare, riducendo da ottomila a cinquemila euro il limite di importo al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione; inoltre, si consente di avviare direttamente tale espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell'immobile da vendere all'asta;**
- **scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, possa seguire immediatamente l'accesso, da parte dell'agente della riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali.**

## AGEVOLAZIONE 55% - NUOVE REGOLE PER BENEFICIARNE

Il decreto anti crisi emanato lo scorso 29 novembre dal Governo, contiene una disposizione che, per come è attualmente scritta, **potrebbe rendere più difficile la fruizione della detrazione del 55% a fronte delle spese sostenute da privati e imprese nel corso del 2008. E' opportuno segnalare subito che il Ministro delle Finanze ha preannunciato correzioni al decreto in sede di conversione in legge, tali da evitare effetti retroattivi alle regole, sotto elencate, che quindi dovrebbero valere solo per gli anni 2009 e 2010.**

In pratica il decreto attualmente stabilisce che la detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, esclusa quella goduta sulle spese del 2007, è subordinata all'autorizzazione da parte delle Entrate. Tale autorizzazione dovrebbe avvenire presentando un'istanza (il modello dovrà essere approvato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto), in via esclusivamente telematica (in proprio o tramite un intermediario abilitato), secondo la seguente scaletta:

| Anno di spesa | Spedizione istanza      | Fondi disponibili     |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 2008          | 15/01/2009 – 27/02/2009 | 82,7 milioni di Euro  |
| 2009          | 01/06/2009 – 31/12/2009 | 185,9 milioni di Euro |
| 2010          | 01/06/2010 – 31/12/2010 | 314,8 milioni di Euro |

Nella tabella sono elencati anche i limiti entro cui dovrebbero essere autorizzate complessivamente le istanze dei contribuenti; importante sottolineare infatti che:

- le istanze verranno accolte in base all'ordine cronologico di invio;
- vale il principio del silenzio – diniego, nel senso che se l'Amministrazione non risponde nei 30 giorni successivi all'invio vuol dire che l'istanza non è stata accolta.

La norma non chiarisce se l'istanza deve essere presentata preventivamente o a consuntivo, rispetto al momento di effettuazione dei lavori (è presumibile si tratti della seconda delle due ipotesi).

**Stante il fatto che molti contribuenti hanno già sostenuto le spese, e che in virtù delle nuove regole sopra, sinteticamente, descritte, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di godere della detrazione, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze la norma definitiva dovrebbe prevedere:**

- **che per il solo 2008 non operi l'obbligo della presentazione dell'istanza;**
- **sempre per il solo 2008, la detrazione non sia limitata da alcun limite complessivo di spesa.**

**Per i privati, la norma prevede una clausola di salvaguardia in base alla quale se non si riesce ad entrare tra i beneficiari del 55%, si può accedere alla detrazione del 36%, con il tetto massimo di spesa agevolabile pari a 48.000 euro per ciascun immobile (con detrazione da ripartire in 10 anni).**

Si ricorda che le regole per beneficiare del 55% variano a seconda che il contribuente sia un privato (o un lavoratore autonomo) ovvero un'impresa.

Nel primo caso la detrazione opera per "cassa" (anno di beneficio = anno di pagamento), mentre per le imprese vale il principio di "competenza": soprattutto per queste ultime, quindi, è importante, al fine di godere della detrazione nel 2008 (senza preventiva autorizzazione e senza limiti) monitorare non solo i pagamenti.

Per considerare infatti la spesa "sostenuta", il riferimento va fatto:

- per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione;
- per le prestazioni di servizi, alla data della loro ultimazione.

Se gli interventi agevolati sono realizzati tramite un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.

A disposizione per eventuali chiarimenti si prega chi fosse interessato di contattare lo Studio.

Cordiali saluti

**STUDIO MARUGGI – COMMERCIALISTI IN SAREZZO**  
Via Paolo VI, 1 – 25068 Sarezzo (BS) – Tel. 0308901170 r.a. – Fax 0308900235  
www.maruggi.com - e-mail info@maruggi.com